

## PROFESSIONISTI

---

### ***L'obbligo formativo per i revisori legali***

di Sergio Pellegrino

Molti Colleghi ci stanno chiamando per avere chiarimenti circa **l'obbligo formativo per l'iscrizione al Registro dei revisori legali**, che decorre dal **1° gennaio 2017**.

**Il Ministero dell'Economia e delle Finanze** ha rilasciato lo scorso **6 luglio** la [circolare n. 26](#), che fornisce le istruzioni in materia di **formazione continua dei revisori legali**: di seguito si riassumono gli **aspetti salienti**.

#### **SOGGETTI IDONEI A OFFRIRE LA FORMAZIONE CONTINUA**

Per quanto riguarda la formazione in aula, il Professionista iscritto al **Registro dei revisori legali** può conseguire i **crediti formativi** valevoli ai fini della formazione continua

1. partecipando a corsi che siano organizzati da **società o enti pubblici e privati accreditati dal MEF** attraverso la **sottoscrizione di apposita convenzione**

ovvero

2. attraverso il **riconoscimento della formazione obbligatoria accreditata dall'albo professionale** di appartenenza (cosiddetto **principio di equivalenza, ex articolo 5, comma 10, D.Lgs. 39/2010** e punto 2.3 [circolare 26 MEF](#)).

Per fare un esempio, se un iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili partecipa ad un corso **accreditato ai fini della formazione professionale continua dal CNDCEC** e le **materie trattate sono conformi al programma annuale del MEF**, questi acquisisce

- sia i crediti formativi per la **formazione continua dei Dottori commercialisti ed esperti contabili**
- che quelli per la **formazione continua degli iscritti nel Registro dei revisori legali**

**indipendentemente dal fatto che l'ente di formazione sia o meno accreditato dal MEF.**

---

#### **MISURA OBBLIGO FORMATIVO**

L'adempimento dell'obbligo formativo è cadenzato su un **arco temporale triennale** (il primo triennio va dal **1° gennaio 2017** al **31 dicembre 2019**), durante il quale ciascun iscritto deve conseguire **almeno 60 crediti formativi**, in ragione di **almeno 20 crediti formativi per ciascun**

anno.

Allo stato attuale, il MEF ha stabilito che **a un'ora di partecipazione ad un corso corrisponderà l'acquisizione di un credito.**

## **MATERIE CARATTERIZZANTI: GRUPPO A**

Ai sensi del [comma 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. 39/2010](#), **almeno dieci crediti formativi, in ciascuna annualità**, devono riguardare le **materie caratterizzanti** (individuate nel **gruppo A** dell'[allegato 3](#) alla circolare), ovvero:

- A.1. Gestione del rischio e controllo interno;*
- A.2 Principi di revisione nazionale e internazionali*
- A.3 Disciplina della revisione legale*
- A.4 Deontologia professionale ed indipendenza*
- A.5 Tecnica professionale della revisione*

## **MATERIE NON CARATTERIZZANTI: GRUPPI B E C**

I **gruppi B e C** dell'[allegato 3](#) alla circolare individuano le cosiddette **materie non caratterizzanti**, che possono concorrere a **conseguire gli ulteriori 10 crediti formativi annui necessari** (atteso che almeno 10, si è detto, devono essere relativi a materie del gruppo A).

- B.1 Contabilità generale*
- B.2 Contabilità analitica e di gestione*
- B.3 Disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato*
- B.4 Principi contabili nazionali ed internazionali*
- B.5 Analisi finanziaria*
- C.1 Diritto civile e commerciale*
- C.2 Diritto societario*
- C.3 Diritto fallimentare*
- C.4 Diritto tributario*

*C.5 Diritto del lavoro e della previdenza sociale*

*C.6 Informatica e sistemi operativi*

*C.7 Economia politica, aziendale e finanziaria*

*C.8 Principi fondamentali di gestione finanziaria*

*C.9 Matematica e statistica*

### **“NON RIPETITIVITÀ” ARGOMENTI**

Aspetto delicato è quello relativo alla **“non ripetitività”** degli argomenti affrontati nel corso del triennio.

La partecipazione, nell’arco dello stesso triennio, a **identico corso** per due o più volte oppure a due o più corsi riguardanti il **medesimo argomento**, **consente al revisore legale di maturare i corrispondenti crediti soltanto una volta**.

Al riguardo la **circolare** fa due esempi: il revisore non acquisirebbe ulteriori crediti ripetendo la partecipazione, nel 2018, a un medesimo corso già frequentato nel 2017, così come se partecipasse a due corsi riguardanti, ad esempio, il medesimo principio professionale di revisione.

### **RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI**

Il **riconoscimento dei crediti formativi** viene fatto *ex post* dal **MEF**, attraverso la verifica della **corrispondenza** per **ciascun revisore** degli argomenti riguardanti le **materie caratterizzanti** (per almeno 10 crediti formativi) e degli **altri argomenti** relativi a materie oggetto di offerta formativa.



**Special Event**

**REVISIONE LEGALE**

Scopri le sedi in programmazione >